

COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e
s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica
A cura dell'area Gestione Risorse**

INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate T.U.S.P. (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva **l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016** da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.26 DEL 05.10.2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare **la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data**, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Per effetto dell'art. 20 del suddetto D. Lgs n. 175 del 19/08/2016 T.U.S.P., ogni anno entro il 31/12 il Comune deve provvedere ad effettuare **una ricognizione ordinaria** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle da alienare, tenendo conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:.

Tale provvedimento deve tenere conto dei modelli appositamente predisposti dal MEF, approvati con deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR *“Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”* e dei relativi aggiornamenti annuali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.43 DEL 27.12.2018 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare **la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017**, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONI DETENUTE
AL 31/12/2017
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)- quota di partecipazione %	Attività svolta	Motivazioni della scelta
L'ORA SRL	DIRETTA -67,12	GESTIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE AMM.VA DELLE RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI CONCESSE ALLE SOC.TA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DEL S.I.I.	Societa' di interesse generale rispondente alle finalita' istituzionali dell'ente ed al perseguimento degli obiettivi propri dell'accordo di programma stipulato per il recupero e la riconversione di aree industriali dismesse del porto di cornasola ed atti conseguenti. l'ora s.r.l. costituisce a tutt'oggi strumento operativo per il perseguimento degli obiettivi speciali che ne hanno determinato la costituzione in accordo con la c.m.a.s. (comunita' montana alto sebino) ora c.m.l.b. (comunita' montana dei laghi bergamaschi). - la societa' possiede tutti i requisiti per il mantenimento della partecipazione previsti dal d.lgs 175/16.
UNIACQUE SPA	DIRETTA - 0,53	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	L'ente intende mantenere la partecipazione trattandosi di soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale (a.t.o.) della provincia di bergamo. - la societa' possiede tutti i requisiti per il mantenimento della partecipazione previsti dal d.lgs. 175/16.
VAL CAVALLINA SERVIZI S.r.l.	DIRETTA 2,18	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	L'ente intende mantenere la partecipazione posseduta in val cavallina servizi s.r.l. senza effettuare interventi di razionalizzazione, in quanto trattasi di societa' che produce un servizio di interesse generale consistente nella gestione del servizio di igiene ambientale (affidamento in house). si ritiene tale servizio indispensabile per il perseguimento delle finalita'

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)- quota di partecipazione %	Attività svolta	Motivazioni della scelta
			istituzionali del comune di lovere. - la società possiede tutti i requisiti per il mantenimento della partecipazione previsti dal d.lgs. 175/16.
E.S.C.O. COMUNI S.R.L.	INDIRETTA -40% tramite VCS s.r.l.	Supporto alla progettazione energetica	L'ente intende mantenere la partecipazione posseduta senza effettuare interventi di razionalizzazione, in quanto trattasi di società che produce un servizio strumentale pur prevedendo un approfondimento in merito alla permanenza del requisito del personale in sede di assemblea di VCS quale detentrica delle quote di partecipazione.
INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.	INDIRETTA- 1% tramite UNIACQUE S.P.A.	servizi e progettazione di ingegneria integrata progettazione, sviluppo e realizzazione di piattaforme informatiche integrata ai fini della gestione del servizio idrico	L'ente intende mantenere la partecipazione posseduta senza effettuare interventi di razionalizzazione, in quanto trattasi di società che produce un servizio strumentale al raggiungimento di obiettivi di servizio pubblico relativamente al SII.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) - % Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Cessione/Alienazione quote.	ACQUE OVEST BRESCIANE DUE – A.O.B.	INDIRETTA - 5,15 TRAMITE TAS	In gennaio 2019, come da comunicazione della società, è prevista la cessazione della società attraverso la liquidazione della stessa in quanto, oltre ad essere priva di dipendenti, dopo il conferimento dell'azienda in Acque Bresciane, non è più operativa e si limita a gestire la propria parteci-

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) - % Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
			pazione in quest'ultima società.
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	DIRETTA- 3,59	servizio simile o sovrapposto a quello di UNIACQUE SPA - si propone il mantenimento temporaneo della partecipazione, promuovendo un percorso condiviso fra tutti gli enti partecipanti finalizzato alla incorporazione del servizio all'interno di UNIACQUE SPA

1.SEZIONE: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2018

L'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*.

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»*. Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, **per “partecipazione”** si deve intendere *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»*. Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le **“partecipazioni indirette”** soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, **le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per de-**

terminare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono **“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”** (art. 20, comma 2).

I provvedimenti di cui sopra devono essere adottati entro **il 31 dicembre** di ogni anno, e trasmessi agli organi competenti con le modalità definite dal comma 3 del T.U.S.P.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull’attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell’anno successivo.


Per le schede di analisi per ogni singola partecipata, valide per gli adempimenti stabiliti dall’art.17 del D.L. n.90 del 2014, si rimanda all’allegato”B” – “Schede partecipazioni al 31.12.2018 secondo modelli MEF”, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Di seguito sono riportate invece le considerazioni effettuate per ogni singola partecipata indirettamente o direttamente dall’amministrazione.

Va precisato innanzitutto che:

- Val Cavallina Servizi S.r.l. ha provveduto nell’anno 2017 a cedere la partecipazione detenuta in **INERTI SYSTEM ECOLOGY S.R.L.** pari al 40% con atto notarile repertorio 121.997 del 20/12/2017 ai tre soci privati. Pertanto non risulta più detenuta al 31/12/2018 da parte della società VCS s.rl.
- Nella presente ricognizione non si dà evidenza alla partecipata **SOCIETA’ SERVIZI ALTO SEBINO S.R.L.** in liquidazione (in fallimento) trattandosi di organismo assoggettato alla procedura concorsuale fallimentare.

La ricognizione ordinaria deve essere effettuata tenendo conto delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente alla data del **31/12/2018**. Pertanto la situazione del Comune di Lovere risultava essere la seguente:



2. SEZIONE: TABELLE DI SINTESI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31.12.2018

La tabella sotto-riportata riepiloga, ai sensi degli indirizzi proposti dal MEF con provvedimento del 29 novembre 2019, di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente e gli esiti dell'analisi condotta:

Denominazione società	Codice Fiscale	% Quota di partecipazione	Breve descrizione	Esito della ricognizione
L'ORA SRL	02685750164	67,12	Servizio di interesse generale gestito: Gestione porto di Cornasola-impianti sportivi	MANTENIMENTO
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	98002670176	3,59	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII	RAZIONALIZZAZIONE Tramite separazione e successiva fusione per incorporazione in Uniacque Spa e liquidazione delle quote
UNIACQUE SPA	03299640163	0,53	Servizio di interesse generale gestito: SII	MANTENIMENTO
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	02544690163	2,18	Servizio di interesse generale gestito: Gestione servizio di igiene urbana	MANTENIMENTO

Denominazione società	Codice Fiscale	% Quota di partecipazione detenuta dalla tramite	Breve descrizione	Esito della rilevazione
ACQUE OVEST BRESCIANE DUE S.R.L. – A.O.B. DUE S.R.L.	02944230982	5.15%	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII	RAZIONALIZZAZIONE Tramite liquidazione
E.S.C.O. COMUNI SRL	03684550167	40%	Servizio di interesse generale gestito: servizi di supporto alla gestione energertica ed	MANTENIMENTO con razionalizzazione

			efficientamento energetico (IIPP-teleriscaldamento-altro,...)	
INGEGNERIE TOSCALE S.R.L.	06111950488	1%	Servizio di interesse generale gestito: supporto alla gestione del SII e progettazione investimenti	RAZIONALIZZAZIONE Tramite cessione onerosa delle quote

Per ciascuna delle società sopra elencate, di cui il Comune detiene una partecipazione diretta o indiretta, verranno di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, partita Iva, data costituzione, durata della società, quota di partecipazione, ecc.);
- l'oggetto sociale
- il risultato degli ultimi sei esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del T.U.S.P. e le conseguenti azioni previste.

3. SEZIONE: ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE AL 31.12.2018

In attuazione di quanto stabilito dalla normativa vigente, questo Comune ha provveduto ad effettuare un'attenta analisi sullo svolgimento delle attività e dei servizi erogati dalle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Si evidenzia quanto segue:

UNIACQUE S.p.A.

1. Descrizione della società

Forma giuridica:	Società per Azioni
Sede legale:	Via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo
Codice fiscale e Partita Iva:	03299640163
Sito internet:	www.uniacque.bg.it
Data di costituzione:	2006
Capitale sociale:	€ 36.000000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	0,53%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Compenso C.d.A.	€ 110.290,00

Oggetto sociale (cfr. art. 4 dello statuto societario):

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.1 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società UNIACQUE S.P.A. risponde ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE SPA è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività. È necessario che venga erogato per il tramite di un'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO¹	2018	2017²	2016	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	89.517.364	89.061.349	83.776.939	90.341.525
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.464.347	1.659.905	5.544.670	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde ad un obbligo di Legge che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Uniacque s.p.a. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Uniacque s.p.a. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 347 dipendenti medi e n. 5 amministratori.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Lovere partecipa anche a TAS s.r.l. avente oggetto sociale simile. Tuttavia, il comune ritiene di procedere alla dismissione e razionalizzazione di

¹ Ai sensi delle linee guida del Mef e Corte dei conti

² Valori modificati a seguito di riclassifica ai fini della compatibilità del bilancio predisposto al 31/12/2018.

TAS srl.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 90.341.525,00 (più precisamente: euro 90.981.711,00 per l'anno 2018, euro 90.721.254,00 per l'anno 2017 ed euro 89.321.609,00 per l'anno 2016) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci: euro 9.286.143,00 (2014), euro 8.884.808,00 (2015), euro 10.596.881,00 (2016), euro 9.210.072,00 (2017) euro 9.157.897,00 (2018).

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società Uniacque spa è già il risultato di un processo di aggregazione, come detto, realizzato in conformità ad un obbligo normativo.

3. Analisi della partecipazione:

La partecipazione in Uniacque S.p.A. risulta necessaria dal momento che essa rappresenta il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, in forza di affidamento diretto disposto dalla Conferenza d'ambito in conformità alla legislazione vigente in materia (Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) – norma che ha privato i Comuni di ogni competenza in materia.

La società Uniacque ha trasmesso ai fini dell'adempimento le schede delle società R.I.A. SPA e ZERRA SPA, le quali risultano cessate al 31.12.2018. Pertanto si ritiene opportuno non censirle. Entrambe infine sono state incorporate in Uniacque, la società R.I.A. SPA tramite l'atto di fusione sottoscritto in data 28 settembre 2018 e la società ZERRA SPA tramite atto di fusione sottoscritto sempre in data 28 settembre 2018.

È pertanto intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

1. Descrizione della società

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Piazza Salvo d'Acquisto n. 80 – 24069 Trescore Balneario (BG)
Codice fiscale e Partita Iva:	02544690163
Sito internet:	www.vcsonline.it
Data di costituzione:	1997
Capitale sociale:	€ 120.072,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	2,18%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da un componente
Compenso C.d.A.	€ 8.955

Oggetto sociale:

La Società rappresenta un modulo giuridico-organizzativo di collaborazione intercomunale a favore di un territorio definito. La Società si presenta, dunque, quale soggetto strumentale organizzato dagli enti locali per lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata del servizio di igiene ambientale, che costituisce servizio di indubbio interesse generale.

All'art.2 dello statuto è previsto che:

“La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, e quindi più dettagliatamente:

- a. la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio o di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, compostaggio, trattamento, inertizzazione, discarica, termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati, la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia e grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;*
- b. l'intermediazione ed il commercio, anche senza detenzione, di rifiuti (merci e materiali di qualsiasi genere, specie e natura), la vendita nei confronti di terzi di sostanze, materiali od oggetti che abbiano cessato la qualifica di rifiuto;*
- c. la raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, intermediazione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, anche per conto di terzi, nei limiti previsti dalla legge;*
- d. la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti, ivi compresa la gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli enti locali;*
- e. la costruzione, la manutenzione, la gestione di impianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione dei gas, anche liquefatti, il loro commercio e distribuzione;*

- f. la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione, la consumazione, il recupero e la distribuzione di fonti energetiche anche alternative da destinare ad impianti ed edifici pubblici o privati, compresa la gestione di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione del calore);
- g. l'ideazione, la produzione, l'aggiornamento, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "software", anche su licenze di terzi, per la fornitura, la gestione, l'assistenza e la manutenzione di "hardware"; tali attività potranno essere effettuate mediante un centro servizi informativo;
- h. l'edificazione e ristrutturazione di immobili pubblici o di interesse pubblico, nonché i relativi impianti accessori, interni ed esterni, necessari al servizio pubblico gestito;
- i. la partecipazione ad accordi di programma o intese tra soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di finalità pubbliche ai sensi dell'art.11 Legge n.241/1990 e dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- j. l'attività di autotrasporto di cose a favore di terzi;
- k. la pulizia, gestione e manutenzione di parchi, giardini, vie e parcheggi nonché di stabili civili ed industriali;
- l. l'attività per l'incremento dell'efficienza energetica, consistente nell'analisi dei consumi energetici, nella progettazione, nella realizzazione e la gestione e manutenzione degli interventi in campo energetico, con finanziamento parziale o totale degli stessi con assunzione eventuale di rischio operando in tale veste come E.S.CO. (Energy Service Company).
- m. la gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; gestione delle attività strumentali e connesse ai servizi cimiteriali e funebri, compresa l'attività di sportello, di fatturazione e di riscossione delle concessioni; manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- n. l'attività, affidata dagli enti soci, di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento nonché la gestione delle entrate connesse alle attività indicati alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali".

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La società VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. è la società individuata dal comune di Lovere per gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto rientra nel perimetro dei servizi a interesse generale.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO³	2018	2017⁴	2016	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.253.990	8.426.845	7.895.972	8.860.028

³ Ai sensi delle linee guida del Mef e Corte dei conti

⁴ Valori modificati a seguito di riclassifica ai fini della compatibilità del bilancio predisposto al 31/12/2018.

A5) Altri Ricavi e Proventi	1.043.857	718.846	240.574	
di cui Contributi in conto esercizio	25.250	24.449	23.668	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Val Cavallina Servizi S.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Val Cavallina Servizi s.r.l. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 69 dipendenti medi e n. 1 amministratore.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Lovere non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 8.860.028 e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale e ha presentato nell'ultimo quinquennio utili per ogni annualità.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

La partecipazione del Comune alla società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza

dell'Ente, come evidenziato e approfondito in sede di recente affidamento in house di ottobre 2019, alla cui documentazione si rinvia.

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.

1. Descrizione della società

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Viale Europa n. 9 – 25049 Iseo (BS)
Codice fiscale e Partita Iva:	98002670176 - 03076600174
Sito internet:	www.tassrl.it
Anno di costituzione:	1994
Capitale sociale:	€ 100.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	3,59%
Organo di amministrazione della società:	Amministratore Unico
Compenso Amministratore	€ 8.000,00

Oggetto sociale:

La Società è nata per la realizzazione e la gestione della rete di depurazione e collettamento del Lago d'Iseo. Nel 2010, per espressa disposizione legislativa e volontà dei soci, la gestione è stata affidata – per la parte bergamasca – ad Uniacque S.p.A. Attualmente la Società si occupa della gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L. è la società individuata dal comune di Lovere per gestire la rete di depurazione e collettamento del Lago d'Iseo.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO ⁵	2018	2017	2016	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0	126.809
A5) Altri Ricavi e Proventi	97.949	171.484	110.993	

⁵ Ai sensi delle linee guida del Mef e Corte dei conti

di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	
---	---	---	---	--

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Ricorrono una serie di condizioni che rendono necessaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, la dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società TAS s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Tutela Ambientale dell'Alto Sebino s.r.l. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 1 dipendenti medi e n. 1 amministratore.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Riguardo a questo punto, si rimanda al punto g.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Il fatturato medio è pari ad euro 126.809 euro e dunque inferiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale e non presenta risultati negativi.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Svolgendo attività simili a quelle di Uniacque, si ritiene opportuno un'attività di razionalizzazione delle società in accordo con gli altri comuni soci.

3. Analisi della partecipazione:

La società rientra nei parametri che obbligano alla dismissione o razionalizzazione della società, possedendo un fatturato inferiore alla soglia dei 500.000 euro, un numero di dipendenti pari agli amministratori nonché gestendo un servizio analogo a quello già gestito da un'altra società partecipata.

L'assemblea ha deliberato il 14 maggio 2019 la nomina di un nuovo amministratore con il preciso scopo di scindere la società e separare le attività di competenza delle province di Bergamo e Brescia, in modo tale in seguito da procedere alla fusione in Uniacque S.p.a. per il ramo bergamasco e successiva liquidazione delle quote (da verbale dell'assemblea). Il comune di Lovere ritiene di fare proprio l'orientamento dell'assemblea.



L'ORA

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Via delle Baracche n. 6 – 24065 Lovere (BG)
Codice fiscale e Partita Iva:	02685750164
Sito internet:	www.l-ora.srl.it
Anno di costituzione:	1999
Capitale sociale:	€ 2.037.400,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	67,12
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti

Oggetto sociale:

(cfr. art. 3 dello statuto societario):

“La Società è costituita (..) al fine di contribuire alla realizzazione e gestione delle opere ha per progetto d'intervento pubblico previsto dall'Accordo di Programma approvato co DPGR Lombardia n.53622 in data 8 aprile 1997 che viene realizzato con il finanziamento dei contributi pubblici dell'Unione Europea programma “Resider II” misura 7/1 (anni 1994/1997), oltre che con mezzi del Comune di Lovere e della comunità Montana Alto Sebino.

La società ha per oggetto:

- a) La realizzazione, l'incremento e la gestione delle attrezzature e degli immobili risultanti dal progetto di intervento pubblico di cui alla premessa;*
- b) La gestione di impianto sportivi con particolare riguardo alla promozione degli sport dell'acqua (canottaggio, vela, nuoto act.);*
- c) La promozione turistica di Lovere e dell'are territoriale della comunità Montana Alto Sebino;*
- d) La promozione di iniziative nel settore dello spettacolo e delle arti atte all'incremento turistico nel territorio;*
- e) L'organizzazione di eventi e/o pacchetti turistici atti all'incremento di utenti nel territorio”.*

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La società L'ORA S.R.L. è la società individuata dal comune di Lovere per gestire il compendio immobiliare e la gestione delle piscine comunali, servizi di interesse generale.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO	2018	2017	2016	MEDIA
-----------	------	------	------	-------

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.304.708	1.245.823	1.222.715	1.347.543
A5) Altri Ricavi e Proventi	90.292	76.009	103.083	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	10.500	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società L'ORA s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società L'ORA S.R.L. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 16 dipendenti medi e n. 5 amministratori.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La società non svolge funzioni simili a quelle di altre partecipate.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 1.347.543 euro e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società presenta una perdita d'esercizio per tutto il quinquennio. Tuttavia, essendo costituita al fine di gestire un investimento pubblico - riqualificazione comparto immobiliare ex Resider porto Cornasola e successiva gestione - realizzato con i contributi dell'Unione Europea, regione Lombardia, Comunità montana Alto Sebino e comune di Lovere, è una società che rientra nell'eccezione prevista proprio dalla lettera e), ovvero società costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale. Tuttavia, la perdita periodica non può essere sottovalutata nè analizzata superficialmente. Difatti la gestione corrente della società è in attivo e riporta un avanzo di gestione il quale viene abbattuto dagli ammortamenti annuali di valore significativo

dovuti alle immobilizzazioni materiali costituenti il comparto immobiliare del Porto di Cornasola.

Pertanto si ritiene la società capace di produrre utile nel lungo periodo mentre si dovranno mettere in campo azioni contabili e patrimoniali affinché la gestione degli immobili non generi disavanzo.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

L'Ora S.r.l. si occupa della gestione di servizi pubblici di interesse generale (gestione del Porto turistico di Cornasola), in forza dei seguenti accordi:

- accordo di programma sottoscritto nel 1997 tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi bergamaschi) e Comune di Lovere per il recupero e la riconversione a nuova funzione delle aree industriali dismesse del Porto di Cornasola e delle arre attigue site nel lato sud di Lovere;
- convenzione sottoscritta nel 1997 tra il Comune di Lovere e la Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) per la realizzazione dell'accordo di programma di cui sopra, mediante costituzione di una società a responsabilità limitata tra i due enti alla quale il Comune di Lovere ha trasferito, con le finalità previste dall'art. 13 della legge n. 80/91, i beni del comparto "Resider", stabilendo altresì che il capitale della costituenda società fosse ripartito nella misura di due terzi al Comune di Lovere ed un terzo alla Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi);
- Convenzione stipulata in data 08.01.2001 tra regione Lombardia e Comunale di Lovere per la concessione del Porto di Cornasola che affida l'esercizio alla società costituita tra il Comune di Lovere e la Comunità Montana Alto Sebino (ora Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi) denominata "L'Ora S.r.l.", giusto atto costitutivo del 04.03.1999. Repertorio n. 123299, raccolta n. 26235 del Dr. Jean-Pierre Farath notaio in Bergamo.

Per tale ragione è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

E.S.CO. COMUNI S.R.L.

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Piazza Salvo D'Acquisto 80- Trescore B.rio
Codice fiscale e Partita Iva:	03684550167
Sito internet:	http://www.escocomuni.it/
Anno di costituzione:	2010
Capitale sociale:	€ 1.000.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	40%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti

Oggetto sociale:

Lo statuto all'art.2 prevede:

La società ha per oggetto la gestione, per conto dei Comuni, dei servizi strumentali al perseguimento della propria finalità istituzionale.

La società, in conformità alle relative previsioni di legge, deve operare esclusivamente con riferimento al territorio ed alle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali degli enti pubblici che partecipano al capitale sociale, direttamente o indirettamente.

In via esemplificativa ma non esaustiva, la società provvede:

- alla costruzione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione; la gestione del verde urbano e stradale, la gestione dei servizi informatici; la manutenzione delle strade; la gestione e manutenzione degli edifici comunali;

- alla ricerca, studio, progettazione, realizzazione, gestione, anche per conto di terzi, di interventi di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia, di riduzione dei consumi energetici, oltre che di sfruttamento delle fonti rinnovabili a livello locale.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato, la società potrà anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operare come Energy Service Company (ESCO) avendo come obiettivo il risparmio energetico. A tale scopo la società potrà svolgere, nei confronti di terzi (privati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia, finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili.

In quanto ESCO, la società può anche finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari proprie e dei clienti/utenti; potrà gestire direttamente o per conto dell'investitore detti investimenti,

garantendo efficienza e risparmio energetico; svolgere per conto terzi il servizio energia ed in generale le attività di facility management di immobili, provvedendo all'esercizio, gestione e manutenzione degli impianti termici, elettrici o di altra natura anche come "terzo responsabile";

- produrre e/o consumare energia da fonti energetiche rinnovabili o assimilate, ovvero la produzione di energia elettrica a mezzo impianti combinati di energia e calore ai sensi della normativa prevista dalle Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991 e successive modificazioni, allo scopo della cessione a terzi utilizzatori o per autoconsumi anche dei propri soci. A tale fine potrà dotarsi degli impianti di produzione necessari al

raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo la gestione di impianti di proprietà di soci o di terzi;

- provvedere alla progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti elettrici o termici, gestione e manutenzione dei detti impianti e l'esercizio della produzione energetica ad essi connessa;

- svolgere attività nei servizi di reti tecnologiche, in particolare quelle energetiche come elettrodotti, teleriscaldamenti, reti gas ed altri vettori, comprese l'attività di installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti detti servizi, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle indicate. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e per ogni iniziativa connessa all'attività sociale la società può compiere, purchè non in via prevalente e senza offerta al pubblico e fermo restando quanto sopra specificato, qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare (con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliare in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più convenienti ed utili dall'organo amministrativo nonchè sempre con le citate limitazioni, potrà assumere o concedere partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre società, aziende od Enti, sia direttamente sia indirettamente, ed anche sotto forma di sovvenzioni od associazioni sia in Italia sia all'estero”.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società a partecipazione indiretta tramite la società Val Cavallina servizi

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società ESCO COMUNI s.r.l. è stata effettuata ai fini di conseguire obiettivi primari di risparmio energetico.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO	2018	2017	2016	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	465.197	362.407	783.804	597.209
A5) Altri Ricavi e Proventi	130.758	35.920	13.540	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Ricorrono alcune ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società la società ESCO COMUNI S.R.L. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società ESCO COMUNI SRL è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 0 dipendenti medi e n. 5 amministratori, i quali svolgono l'attività in modo totalmente gratuito.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La società non svolge funzioni simili a quelle di altre partecipate.

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 597.209 euro e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

La società ESCO COMUNI S.R.L. rappresenta per il comune di Lovere una partecipazione indiretta e fornisce dei servizi dietro affidamento diretto di redazione del PAES una volta ogni biennio. Non rispettando il parametro alla lettera b), la legge impone una razionalizzazione. Pertanto si propone il mantenimento con razionalizzazione della partecipazione. Si ritiene utile che eventuali decisioni operative debbano essere formulate in sede dell'assemblea dei soci di Val Cavallina Servizi.

INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	via Francesco de Sanctis 49 Firenze
Codice fiscale e Partita Iva:	06111950488
Anno di costituzione:	2011
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti
Sito internet:	http://www.ingegnerietoscanes.net/
Capitale sociale:	€ 100.000 i.v.
Quota di partecipazione del Comune:	1%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti

Oggetto sociale: supporto tecnico nel settore idrico ambientale

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società a partecipazione indiretta tramite la società Uniacque S.p.A. ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Ingegnerie Toscale s.r.l. forniscono un servizio di supporto tecnico alla partecipata.

Fatturato conseguito nel triennio e relativa media

FATTURATO	2018	2017	2016	MEDIA
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.720.866	27.659.709	22.922.450	27.766.107
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.112.342	908.660	974.293	
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0	

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde al perseguimento di una finalità istituzionale.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

h) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, la società Ingegnerie Toscane S.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

i) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Ingegnerie Toscane S.r.l. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 197 dipendenti medi e n. 5 amministratori.

j) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

La società non svolge funzioni simili a quelle di altre partecipate.

k) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Come fatto rilevare nelle schede allegate, il fatturato medio è pari ad euro 27.766.107 euro e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

l) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha finalità rientranti nella gestione di un servizio d'interesse generale.

m) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

n) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di aggregazione.

3. Analisi della partecipazione:

La società INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. rappresenta per il comune di Lovere una partecipazione indiretta. Appurato che la società rispetta i vincoli determinati dal TUSP, si prende atto che il Consiglio di Uniacque S.p.A. effettivamente ha deliberato la cessione della partecipazione ad altre società il 31/03/2017. La vendita non è ancora conclusa per la complicazione dell'istituto della prelazione statutariamente disciplinato.

Per tale ragione è intenzione dell'Amministrazione razionalizzare la partecipazione nella società tramite cessione onerosa della partecipazione.

ACQUE OVEST BRESCIANE DUE – A.O.B.

La società, oltre ad essere priva di dipendenti, con atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 110.441 racc n. 39.927 AOB2 Srl ha conferito – nell'ambito della costituzione del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Brescia – le proprie attività ad Acque Bresciane Srl.

In data 8 Febbraio 2019 è stato sottoscritto presso il notaio Bezzi Gabriele l'atto di scioglimento volontario anticipato con messa in liquidazione della società per esaurimento dell'oggetto sociale, come richiesto dai soci nella seduta dell'Assemblea del 7 Dicembre 2018, considerato anche quanto espresso dal Collegio Sindacale nella Relazione al bilancio d' Esercizio chiuso al 31/12/2017.

La Società Acque Ovest Brescia Due S.R.L., da visura effettuata il 09/12/2019, risulta in liquidazione.

La partecipazione indiretta in AOB2 s.r.l. era già stata oggetto di razionalizzazione per liquidazione nel precedente piano di razionalizzazione dell'anno 2018. Pertanto si conferma l'orientamento ivi espresso e si attende la conclusione della procedura.

4. PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2018

La ricognizione effettuata per le partecipazioni al 31.12.2018 **prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

Il piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP sono adottati qualora le amministrazioni riscontrino una delle seguenti condizioni:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

L'articolo 4 prevede a sua volta che:

“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.*

Pertanto la situazione, a seguito dell'analisi sovraesposta, è la seguente, come peraltro anticipato nella sezione 2.

Denominazione società ed esito	a) Permanenza requisiti ex art.4	b) Numero dipendenti	c) Attività analoghe o similari	d) fatturato medio inferiore 1 mln.⁶	e) risultato negativo per 4 esercizi su 5⁷
L'ORA SRL- MANTENIMENTO	Servizio di interesse generale gestito: Gestione porto di Cornasola- impianti sportivi	16 VS 5 amministratori	NO	1.347.543	Si- società costituita per servizi a interesse generale
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL - RAZIONALIZZAZIONE	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII	1 VS 1 amministratori	Si	126.809	NO
UNIACQUE SPA- MANTENIMENTO	Servizio di interesse generale gestito: gestione SII e relative reti/infrastrutture	347 VS 5 amministratori	Si	90.341.525	NO
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL- MANTENIMENTO	Servizio di interesse generale gestito: Gestione servizio di igiene urbana	69 vs 1 amministratore	NO	8.860.028	NO

Denominazione società	a) Permanenza requisiti ex art.4	b) Numero dipendenti	c) Attività analoghe o similari	d) fatturato medio inferiore 1 mln.	e) risultato negativo per 4 esercizi su 5
ACQUE OVEST BRESCIANE DUE S.R.L. – A.O.B. DUE S.R.L. - RAZIONALIZZAZIONE ⁸	Servizio di interesse generale gestito: gestione di alcune reti e infrastrutture del SII	0	SI	9.949.724,66	NO
E.S.C.O. COMUNI SRL- MANTENIMENTO	Servizio di interesse generale gestito: servizi di supporto alla gestione energetica ed efficientamento energetico (IIPP-teleriscaldamento- altro,...)	0	NO	597.209	NO
INGEGNERIE TOSCALE S.R.L. - RAZIONALIZZAZIONE	Servizio di interesse generale gestito: supporto	197 vs 5 amministratori	NO	27.766.107	NO

⁶ Ai sensi dell'art. 26 – comma 2 quinquies, il fatturato medio per il triennio precedente per l'anno 2019 è ridotto a 500.000 euro.

⁷ Criterio che prevede l'esclusione delle società che producono un servizio di interesse generale.

⁸ Già previsto nel precedente piano di razionalizzazione anno 2018.

	alla gestione del SII e progettazione investimenti				
--	--	--	--	--	--

In conclusione, per quanto riguarda la società **A.O.B. DUE S.R.L.** si conferma l'orientamento espresso l'anno precedente di messa in liquidazione della partecipazione.

Si propone al Consiglio comunale di prendere atto dell'avvio della procedura e di attenderne gli esiti.

Per quanto attiene alla società **TAS- Tutela Alto Sebino srl.**, la società rientra nei parametri che obbligano alla dismissione o razionalizzazione della società, possedendo un fatturato inferiore alla soglia dei 500.000 euro, un numero di dipendenti pari agli amministratori nonché gestendo un servizio analogo a quello già gestito da un'altra società partecipata. L'assemblea ha deliberato il 14 maggio 2019 la nomina di un nuovo amministratore con il preciso scopo di scindere la società e separare le attività di competenza delle province di Bergamo e Brescia, in modo tale in seguito da procedere alla fusione in Uniacque S.p.a. per il ramo bergamasco e successiva liquidazione delle quote (da verbale dell'assemblea).

Si propone al Consiglio comunale di fare proprio l'orientamento dell'assemblea.

La società **ESCO COMUNI S.R.L.** rappresenta per il comune di Lovere una partecipazione indiretta e fornisce dei servizi dietro affidamento diretto di redazione del PAES una volta ogni biennio. Non rispettando il parametro alla lettera b), la legge impone una razionalizzazione.

Pertanto si propone il mantenimento con razionalizzazione della partecipazione. Si ritiene utile che eventuali decisioni maggiormente operative debbano essere formulate in sede dell'assemblea dei soci di Val Cavallina Servizi.

La società **INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.** rappresenta per il comune di Lovere una partecipazione indiretta. Appurato che la società rispetta i vincoli determinati dal TUSP, si prende atto che il Consiglio di Uniacque S.p.A. effettivamente ha deliberato la cessione della partecipazione ad altre società il 31/03/2017. La vendita non è ancora conclusa per la complicazione dell'istituto della prelazione statutariamente disciplinato.

Si propone pertanto l'adesione all'orientamento deliberato dai soci di Uniacque S.p.a. e di procedere alla cessione onerosa della partecipazione.

Lovere, li 11/12/2019

Il Responsabile dell'Area Gestione Risorse
Dott. Tiraboschi Andrea